	Allegato "B" al repertorio numero 48584/28101	(NO)
	STATUTO SOCIALE	
	TITOLO 1^ - DISPOSIZIONI GENERALI	
	ART. 1) È costituita una società a responsabilità limitata sotto la denomina-	
	zione LUMIQ S.r.l.	
	SEDE	
	ART. 2) La società ha sede legale in Torino (TO).	
	La sede legale può essere trasferita nell'ambito dello stesso comune con de-	
	liberazione dell'Organo Amministrativo.	
<u> </u>	L'Organo Amministrativo ha facoltà, nei modi di legge, di istituire o soppri-	
	mere altrove, sia in Italia sia all'estero, succursali, agenzie, uffici di rappre-	
	sentanza, che non siano sedi secondarie.	
	DURATA	
	ART. 3) La durata della società è stabilita fino al 31 Dicembre 2050.	
	La società potrà essere prorogata in ossequio alle forme di legge.	
	<u>OGGETTO</u>	
	ART. 4) La società ha per oggetto:	•
	- la produzione e distribuzione cinematografica, televisiva, teatrale e pubbli-	
	citaria;	51.5
	- importazioni ed esportazioni di film in genere, compravendita e/o noleggi	43
	di tutto il materiale concernente la cinematografia, la televisione, il settore	
	teatrale ed il settore pubblicitario in genere curando a tal uopo anche le pub-	
	bliche relazioni con attori ed artisti in genere;	
	- l'ideazione, la creazione, la produzione e la trasmissione, con ogni mezzo	
	e su ogni piattaforma tecnologica presente e futura, di oggetti della comuni-	
	1	

٠.	conto proprio - di partecipazioni in altre società aventi oggetto analogo, af-	
	fine e/o complementare al proprio.	
	Tutte le attività devono essere svolte nei limiti e nel rispetto delle norme	Office and the second s
<u></u>	che ne disciplinano l'esercizio.	
	Sono espressamente escluse dagli scopi sociali le attività riservate per legge	33333
	a soggetti iscritti in Albi professionali e le operazioni inerenti alla raccolta	
	e/o sollecitazione del pubblico risparmio, le operazioni di intermediazione	
	mobiliare, quelle previste dall'art. 106 del D.Lgs. 385/93 nei confronti del	
:	pubblico, nonché le attività non consentite dalla legge.	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	CAPITALE SOCIALE	
:	ART. 5) II capitale sociale è di Euro 40.000,00 (quarantamila virgola zero	
	zero) suddiviso in quote a mente di Legge.	
	Il capitale sociale può essere aumentato anche mediante conferimenti di be-	
· .	ni in natura e/o di crediti, nonché di ogni altro elemento previsto dall'art.	
:	2464 Codice Civile	
	Salvo il caso di cui all'art. 2482-ter Codice Civile, gli aumenti del capitale	
	sociale possono essere attuati anche mediante offerta di quote di nuova	
	emissione a terzi; in tal caso spetta ai soci che non hanno concorso alla de-	
	cisione il recesso a norma dell'art. 2473 Codice Civile.	
!	Nel caso di riduzione per perdite che incidono sul capitale sociale per oltre	
	un terzo, può essere omesso il deposito presso la sede sociale della docu-	1997
	mentazione prevista dall'art. 2482-bis, secondo comma, Codice Civile, in	
	previsione dell'assemblea ivi indicata.	
	Per il fabbisogno finanziario della società i soci possono effettuare versa-	
:	menti infruttiferi in conto capitale, nonché finanziamenti fruttiferi ed infrut-	
	3	

DIDAO ASSEMBLEE		
	tiferi, anche in misura non proporzionale alle rispettive partecipazioni, nel	
	rispetto della normativa di volta in volta vigente in materia.	
	ART. 6) Le quote sociali sono cedibili a norma dell'art. 2469 Codice Civile.	
	Le quote sono liberamente trasferibili per successione a causa di morte co-	
	me previsto dal Codice Civile.	
	Il socio che intende trasferire per atto tra vivi in tutto o in parte le proprie	
	quote deve comunicare tale intenzione mediante lettera raccomandata con	
	ricevuta di ritorno indirizzata all'Organo Amministrativo, che la comuni-	
	cherà immediatamente agli altri soci, sempre per raccomandata con ricevuta	
	di ritorno, e che ne riceverà le comunicazioni relative.	<i></i>
	Tale lettera deve contenere le generalità degli acquirenti, il prezzo e le con-	
	dizioni di vendita: gli altri soci, agli stessi importi e condizioni, hanno dirit-	
	to di prelazione, da esercitare in via proporzionale entro 30 (trenta) giorni	
	dal ricevimento della comunicazione da parte dell'organo amministrativo.	
	Qualora nella lettera sia indicato come acquirente un soggetto già socio, an-	
	che ad esso è riconosciuto il diritto di esercitare la prelazione in concorso	
	con gli altri soci.	
	Qualora qualcuno dei soci non intenda esercitare il diritto di prelazione, es-	
	so si accresce, sempre in via proporzionale, agli altri soci.	
	Nell'ipotesi che nessuno eserciti la prelazione, le quote potranno essere libe-	
<u> </u>	ramente trasferite a terzi; in tal caso il trasferimento nei confronti della So-	
	cietà deve aver luogo a favore del nominativo indicato entro i trenta giorni	.
	successivi, in mancanza di che la procedura della prelazione deve essere ri-	
	petuta.	
	In difetto dell'osservanza delle norme suddette, l'acquirente non può chiede-	
	4	

·.	re l'iscrizione nel Libro dei soci	
	In deroga a quanto sopra espresso non devono essere offerte in prelazione	100 M
	agli altri soci, e l'Organo Amministrativo non potrà rifiutarne l'iscrizione	
	nel Libro dei Soci, le vendite di quote tra coniugi, discendenti di primo e se-	
	condo grado a qualunque titolo il trasferimento avvenga	
	AMMINISTRAZIONE	
	ART. 7) Salvo quanto indicato al comma successivo, l'amministrazione	
	della società è affidata ad un Amministratore Unico ovvero, nei limiti delle	V-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-
	vigenti leggi in materia, ad un Consiglio di Amministrazione composto da	
	tre o più membri, secondo il numero determinato dai soci all'atto della no-	
	mina.	
	Qualora la società sia partecipata totalmente, anche in via indiretta, da enti	
	locali, l'amministrazione della società è affidata ad un Amministratore Uni-	
	co ovvero, nei limiti delle vigenti leggi in materia, ad un Consiglio di Am-	
	ministrazione composto da tre membri.	
	Gli amministratori possono anche non essere soci della società	
	Essi durano in carica per il periodo stabilito dai soci all'atto della nomina e	
· <u>-</u> -	sono rieleggibili e revocabili a sensi di legge; in mancanza di fissazione di	
	termine, essi durano in carica fino a revoca o dimissioni.	
	La revoca può essere altresì deliberata, anche in assenza di giusta causa, sia	
	in caso di nomina dell'Organo Amministrativo a tempo indeterminato sia in	
	caso di nomina a tempo determinato; in caso di revoca di un amministratore	
	nominato a tempo indeterminato, nulla è dovuto all'amministratore revocato	
	a titolo di risarcimento del danno in mancanza della giusta causa di revoca,	
·	intendendosi l'assunzione dell'incarico di amministrazione nella società co-	
	5	

Indio Taschibice	
	me accettazione della presente clausola e pertanto come rinuncia al risarci-
	mento del danno.
	Se nel corso dell'esercizio sociale vengano a mancare degli amministratori
190	si applicano le disposizioni dell'art. 2386 Codice Civile, intendendosi per
	assemblea le decisioni dei soci di cui all'art. 2479 del Codice Civile.
	ART. 8) Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ra-
	gioni d'ufficio.
	La determinazione dei compensi degli amministratori è stabilita, nei limiti
	delle vigenti leggi, dai soci, in conformità a quanto disposto dall'art. 2389
	Codice Civile, e dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del
	Collegio Sindacale se nominato, nei casi previsti dal terzo comma di tale ar-
	ticolo.
	Agli amministratori che prestano la loro opera in modo continuativo a favo-
	re della società possono essere attribuiti compensi in misura fissa e/o per-
	centuale e potrà essere loro corrisposta un'indennità per cessazione del rap-
	porto a norma delle Leggi vigenti in materia, fatto salvo quanto infrapreci-
	sato.
	Ai sensi dell'art. 11 comma 9 lett. c) del d.lgs. 175/2016, e successive modi-
	fiche ed integrazioni, per il caso in cui la società sia a controllo pubblico, è
	vietato corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo
•	lo svolgimento dell'attività, ed è vietato corrispondere trattamenti di fine
	mandato, ai componenti degli organi sociali
	ART: 9) Ove nominato, il Consiglio di Amministrazione ove non vi abbia-
	no già provveduto i soci, elegge tra i suoi componenti, a maggioranza asso-
	luta dei propri membri, il Presidente ed eventualmente un Vice-Presidente,
	6

·.	nei limiti di legge infraprecisati, ed uno o più Amministratori Delegati, sta-	
·	bilendone contestualmente i poteri.	
	Ai sensi dell'art. 11 comma 9 lett. b) del d.lgs. 175/2016, e successive modi-	- 1
	fiche ed integrazioni, per il caso in cui la società sia a controllo pubblico, la	and the second
	carica di Vice Presidente, ove prevista, sarà attribuita esclusivamente quale	
	modalità di individuazione del sostituto del Presidente in caso di assenza o	
	impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.	
	Non sono delegabili le materie elencate nell'art. 2475 quinto comma del Co-	
	dice Civile.	
	Le cariche sono cumulabili fra loro.	
	ART. 10) Ove esistente, il Consiglio di Amministrazione è convocato a	
	mezzo lettera raccomandata, oppure tramite telefax, telegramma, posta elet-	
	tronica ogni qualvolta il Presidente o uno degli amministratori delegati lo	
<u> </u>	giudichino necessario, ovvero quando ne sia fatta domanda da almeno metà	
-	degli amministratori in carica. La convocazione dovrà essere inviata, alme-	
·	no cinque giorni prima di quello fissato per la riunione, al domicilio dei	
	Consiglieri e dei Sindaci effettivi, se nominati, o presso lo studio professio-	
	nale ove questi esercitano la loro attività o al recapito telefax oppure all'in-	
	dirizzo di posta elettronica di cui la società sia a conoscenza	
	In caso di urgenza la convocazione può avvenire anche a mezzo di tele-	
· 	gramma, telefax o posta elettronica inviati almeno un giorno prima di quel-	
-	lo fissato per l'adunanza.	
· 	Per la validità delle adunanze è necessaria la presenza della maggioranza	
	degli Amministratori.	
· 	Le delibere del Consiglio sono tuttavia valide anche in mancanza di dette	
	7	

	lità di convocazione quando siano intervenuti alla riunione tutti gli
	inistratori e tutti i Sindaci effettivi, se nominati.
Le ri	unioni possono avere luogo anche fuori della sede sociale, sia in Italia,
sia ne	el territorio dell'Unione Europea.
È am	messa la possibilità che le adunanze del Consiglio di Amministrazione
si ter	gano per teleconferenza o videoconferenza a condizione che tutti i par-
tecip	anti possano essere identificati, sia loro consentito di seguire la discus-
sione	e, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affronta-
ti, d	ricevere, di trasmettere e di visionare documenti. Verificandosi tali
	upposti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Pre-
side	nte e dove deve pure trovarsi il Segretario della riunione, onde consenti-
re la	stesura e la sottoscrizione del verbale.
Le	leliberazioni si prendono a maggioranza assoluta dei presenti, in caso di
par	tà prevale il voto del Presidente.
Le	deliberazioni possono altresì essere adottate mediante consultazione
scr	tta o sulla base del consenso espresso per iscritto.
La	procedura di consultazione scritta e quella di acquisizione del consenso
est	presso per iscritto avvengono su iniziativa di uno o più amministratori e
no	n sono soggette a particolari vincoli, purché sia assicurato a ciascun am-
	nistratore il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli
av	enti diritto adeguata informazione.
Li	decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico do-
	mento ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di de-
ci	sione da parte della maggioranza degli amministratori.
	procedimento deve concludersi entro sette giorni dal suo inizio nel diver-
	8

	so termine indicato da chi assume l'iniziativa.	
	ART. 11) Ove nominato, il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal	
	Presidente ed in caso di assenza od impedimento di questi, dal Vice Presi-	
	dente, nei limiti di legge sopraprecisati, o da un Amministratore Delegato,	1 44.4 44.5
	se nominati, o dall'Amministratore più anziano di età	
	Il Presidente è assistito da un Segretario nominato dal Consiglio stesso an-	
	che al di fuori dai componenti il Consiglio.	
	ART. 12) All'Amministratore Unico o al Consiglio di Amministrazione,	
	ove nominato, spettano tutti i poteri di ordinaria e di straordinaria ammini-	
	strazione, esclusi quelli riservati ai soci dalla Legge o dal presente Statuto;	
	in sede di nomina possono tuttavia essere apposti limiti ai poteri dell'Orga-	
	no Amministrativo.	
	ART. 13) La rappresentanza legale della Società con l'uso della firma socia-	
	le di fronte ai terzi ed in giudizio spettano all'Amministratore Unico ovvero,	
	ove nominati, al Presidente del Consiglio di Amministrazione, al Vice-Pre-	
<u>-</u> -	sidente ed agli Amministratori Delegati entro i limiti della delega, disgiun-	
	tamente fra loro; essi hanno la facoltà, gli amministratori delegati sempre	
-	nei limiti della delega loro conferita, di promuovere azioni ed istanze giudi-	
	ziarie ed amministrative per ogni grado di giurisdizione ed anche per giudi-	
	zi di cessazione e revocazione, nominando all'uopo avvocati procuratori alle	2.6
	liti.	
	L'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione, ove esistente,	
	salvo limitazioni apposte in sede di nomina, hanno facoltà di nominare di-	
	rettori nonché procuratori ad negotia per determinati atti o categorie di atti,	
· `	determinandone i compensi; i procuratori rimarranno in carica fino al com-	
	9	

Libro Assemblee		
	pimento della procura, prescindendo da eventuali variazioni della compagi-	
	ne amministrativa, salvo revoca.	
	Ai sensi dell'art. 11 comma 9 lett. a) del d.lgs. 175/2016, e successive modi-	
	fiche ed integrazioni, per il caso in cui la società sia a controllo pubblico, il	
	Consiglio di Amministrazione, ove esistente, ha facoltà di conferire deleghe	
	di gestione ad un solo amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al Pre-	
	sidente ove preventivamente autorizzata dall'assemblea.	
	Secondo quanto previsto dall'art. 11 comma 9 lett. d) del d.lgs. 175/2016, e	
Address to the state of the sta	successive modifiche ed integrazioni, ove la società sia a controllo pub-	
	blico, è vietato istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali	
	in tema di società.	
	CONTROLLO	
	ART. 14) Qualora lo decidano i soci e, in ogni caso, qualora le vigenti di-	
	sposizioni di Legge lo richiedano, i soci provvedono alla nomina di tre Sin-	
	daci Effettivi e due Supplenti aventi i requisiti previsti dalla Legge	
	I soci provvedono altresì a nominare il Presidente ed a determinare i com-	
	pensi del Collegio Sindacale.	
	I Sindaci durano in carica tre esercizi e scadono alla data in cui il bilancio	
	relativo al terzo esercizio della carica viene presentato ai soci per l'approva-	
	zione; essi sono rieleggibili	
	Il Collegio potrà avvalersi, a proprie spese e sotto la propria responsabilità,	
	di collaboratori qualificati, ai sensi dell'art. 2403 bis del Codice Civile.	~
	È ammessa la possibilità che le adunanze del Collegio Sindacale si tengano	
,	per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti	
	possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di	
	10	

-	intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ri-	
	cevere, trasmettere o visionare documenti; verificandosi tali presupposti, la	
	riunione si considera tenuta nel luogo di convocazione del Collegio, ove de-	
	ve essere presente almeno un sindaco.	
	Qualora la società non sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e la	
	legge lo consenta, e salvo diversa decisione dei soci, il Collegio Sindacale	
	esercita anche il controllo contabile.	
	Diversamente, il controllo contabile sulla società è esercitato da un Reviso-	
	re contabile o da una Società di Revisione iscritti nel registro istituito presso	120
	il Ministero della Giustizia.	
	L'incarico di controllo contabile è conferito dai soci, sentito il Collegio Sin-	
	dacale, i quali determinano il relativo corrispettivo	
	L'incarico ha durata di tre esercizi, con scadenza alla data in cui il bilancio	
	relativo al terzo esercizio dell'incarico viene presentato ai soci per l'appro-	
	vazione; l'incarico è rinnovabile	
	DECISIONI DEI SOCI	
	ART. 15) I soci decidono sulle materie loro riservate dalla legge e dal pre-	
	sente statuto, nonché sugli argomenti sottoposti alla loro approvazione da	
	uno o più amministratori ovvero da tanti soci che rappresentino almeno un	
· ·	terzo del capitale sociale.	
: _ <u>&</u>	Hanno diritto di voto i soci iscritti nel libro dei soci.	
) :	Il voto di ogni socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione	1/2
	Le decisioni dei soci rappresentano l'universalità dei soci e le loro delibera-	
	zioni assunte in conformità della Legge e del presente statuto vincolano tutti	
	i soci ancorché non intervenuti o dissenzienti, fatta salva la possibilità di re-	
	11	

ces	so nei casi di Legge.	
	oci deliberano con le competenze e con le maggioranze previste dal Codi-	
ce	Civile.	···
AR	T. 16) Devono essere assunte in forma assembleare le decisioni aventi	
per	oggetto le materie di cui all'art. 2479 numeri 4 e 5 del Codice Civile,	
que	elle relative alla nomina dei liquidatori ed ai criteri di svolgimento della	
liqu	nidazione e quelle concernenti tutti gli altri argomenti per i quali la legge	
	pressamente preveda tale procedura; essa sarà altresì necessaria quando lo	
ricl	niedano uno o più amministratori ovvero tanti soci che rappresentino al-	
me	no un terzo del capitale sociale.	
L'a	ssemblea è convocata nella sede della società o in qualsiasi altro luogo,	
pu	rché in Italia o nel territorio dell'Unione Europea, da indicarsi nell'avviso	
di	convocazione	
L'a	assemblea viene convocata con avviso spedito otto giorni o, se spedito	
Su	ccessivamente, ricevuto almeno cinque giorni prima di quello fissato per	
1'a	dunanza, con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo ido-	
ne	o ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire agli	
av	enti diritto al domicilio risultante dai libri sociali	
N	ell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora	
de	ell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.	,
N	ell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di secon-	
da	a convocazione, per il caso in cui nell'adunanza di prima convocazione	
1'2	assemblea non risulti legalmente costituita.	
L	'assemblea verrà convocata dall'Amministratore Unico ovvero dal Presi-	
d	ente, dal Vice Presidente o da un Amministratore Delegato su delibera del	
	12	

	Consiglio di Amministrazione; in caso di impossibilità dei soggetti così in-	
	dicati, la convocazione potrà essere operata dal Collegio Sindacale, se no-	
	minato, od anche da un socio.	
	In assenza di formale convocazione, l'assemblea si reputa validamente co-	
-	stituita con la presenza dell'intero capitale sociale, qualora l'organo ammini-	
-	strativo e, se nominati, i Sindaci Effettivi, siano presenti od informati, e	
	nessuno si opponga alla trattazione dell'argomento.	
-	Ogni socio mediante apposita delega scritta potrà farsi rappresentare in as-	Ann
-	semblea da altra persona, nei limiti consentiti dalla Legge.	
	L'assemblea può svolgersi con interventi dislocati in più luoghi, collegati	
- E	mediante mezzi di telecomunicazione a cura della società, a condizione che	·
1 1 2 3	sia rispettata la collegialità, la buona fede e la parità di trattamento dei soci.	
: - -	In particolare, per il legittimo svolgimento delle assemblee tenute con mez-	
	zi di telecomunicazione occorre che:	
	a) sia consentito al Presidente dell'assemblea, anche a mezzo di propri col-	***************************************
-	laboratori, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, rego-	
	lare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della	<u> </u>
	votazione;	
	b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli	
:	eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;	
:	c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla vota-	
	zione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;	
	d) siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi collegati mediante	
	mezzi di telecomunicazione a cura della società, nei quali gli intervenuti po-	
· 	tranno affluire.	

Libro Assemblee	
·.	Ricorrendo le condizioni di cui sopra, la riunione si ritiene svolta nel luogo
	in cui sono presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante.
	Qualora non sia tecnicamente possibile il collegamento con una sede distac-
	cata, l'assemblea non può svolgersi e deve essere riconvocata per una data
	successiva.
	Qualora, per motivi tecnici, si interrompa il collegamento con una sede di-
	staccata, la riunione deve essere dichiarata sospesa dal Presidente e si riten-
	gono legittimamente adottate le deliberazioni sino a quel momento assunte.
	ART. 17) Le assemblee sono presiedute dall'Amministratore Unico ovvero
	dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in assenza di questi, dal
	Vice Presidente; in loro assenza od impedimento, l'assemblea sarà presiedu-
	ta dalla persona che sarà di volta in volta designata dall'assemblea
- 4 th - 10	Il Presidente, assistito da un segretario, socio o non socio, designato dall'as-
A	semblea, dovrà constatare quanto previsto circa la partecipazione all'adu-
	nanza.
	Se richiesto dalla Legge, il verbale dell'assemblea sarà redatto da un Notaio.
\\ \frac{1}{2}	ART. 18) Nei casi consentiti dalla Legge, su decisione di chi assume la re-
	lativa iniziativa, le decisioni dei soci possono essere assunte mediante con-
	sultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto
	Tale procedimento decisionale potrà essere attivato da ciascuno dei soci,
	dall'Amministratore Unico ovvero dal Presidente del Consiglio di Ammini-
	strazione, dal Vice Presidente o da un Amministratore Delegato, previa de-
And the Park of the Control of t	libera del Consiglio di Amministrazione; in caso di inerzia di questi sogget-
	ti, ciascun amministratore, il Collegio Sindacale se nominato, od un socio
	potranno assumere la relativa iniziativa.
	14

	La procedura in oggetto potrà svolgersi con le modalità prescelte dall'Orga-	
	no Amministrativo, ovvero dal soggetto che attiva il procedimento decisio-	- V/)
	nale. Occorrerà comunque che le modalità prescelte garantiscano a tutti i	
	soci il diritto di partecipare alla decisione e di ricevere adeguate informazio-	
	ni in merito al suo oggetto. Il procedimento decisionale in forma scritta do-	
	vrà concludersi entro tre giorni dalla data in cui è pervenuta, all'ultimo socio	
	interpellato, l'istanza a pronunciarsi in merito, ovvero nel maggior termine	
	indicato nell'istanza stessa.	
	Le decisioni così assunte devono essere trascritte senza indugio nel relativo	
	libro sociale; la relativa documentazione è conservata dalla società.	
	Colui che ha assunto l'iniziativa ai sensi del comma due del presente artico-	:
	lo, decorso il termine ivi previsto, dovrà comunicare agli organi sociali ed a	
,•	tutti i soci se la proposta è stata accolta ovvero se è stata respinta, indicando	
	distintamente il nominativo dei favorevoli, dei contrari, degli astenuti e di	
	chi non si è pronunciato.	
	Alla decisione così adottata verrà data esecuzione a cura dell'Organo Am-	
	ministrativo.	
	BILANCIO ED UTILI	
	ART. 19) L'esercizio sociale si chiude il trentuno dicembre di ogni anno	e de la companya de l
	Il bilancio è presentato ai soci entro centoventi giorni dalla chiusura dell'e-	
	sercizio sociale; tale termine può essere aumentato fino a centottanta giorni	
	nei casi previsti dall'ultimo comma dell'art. 2364 del Codice Civile	
	L'Organo Amministrativo provvede, in ossequio ai tempi e alle norme di	
	legge, alla redazione del bilancio.	
	ART. 20) Dagli utili netti viene dedotto il 5% (cinque per cento) da asse-	
		1

Libro Assemblee		
·.	gnare al fondo di riserva ordinaria, fino a che questa non abbia raggiunto il	V
	limite di legge. Il residuo viene ripartito nei modi e nella misura in cui i so-	
	ci, in sede di approvazione del bilancio, riterranno più opportuna, entro i li-	
	miti di legge.	
	SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE	
	ART. 21) Addivenendosi per qualsiasi motivo o causa allo scioglimento	
	della società, le norme per la liquidazione, la nomina del o dei liquidatori, i	
	relativi poteri, saranno stabiliti dall'assemblea dei soci osservate le disposi-	
	zioni di legge	
	DOMICILIO DEI SOCI	
	ART. 22) Il domicilio dei soci, per i rapporti con la società si intende eletto	·
	ad ogni effetto ai rispettivi indirizzi risultanti a libro soci	
	RECESSO	
	ART. 23) Il diritto di recesso è regolato dalla legge e dal presente statuto	
	Per l'esercizio del diritto di recesso il socio deve trasmettere alla società	
	un'istanza recante le sue generalità, il domicilio eletto per le comunicazioni	
	inerenti al procedimento, il fatto che ha legittimato l'esercizio del diritto e la	
	quota di partecipazione per la quale esso viene esercitato. La comunicazio-	
	ne deve essere spedita all'Organo Amministrativo mediante lettera racco-	
	mandata A.R., a pena di decadenza:	
	- entro tre giorni dalla delibera che legittima l'esercizio del recesso, se il so-	
	cio recedente vi ha partecipato;	
	- entro quindici giorni dall'avvenuta conoscenza dell'assunzione tramite	
	consenso espresso per iscritto delle decisioni che legittimano l'esercizio del	
	diritto di recesso;	
	16	

	- entro quindici giorni dalla data dell'iscrizione della deliberazione nel regi-	
	stro delle imprese, se il socio recedente non vi ha partecipato;	<u> </u>
	- nel caso in cui il fatto che legittima il recesso sia diverso da una delibera-	
	zione, entro quindici giorni dall'avvenuta conoscenza di esso.	21,011
	Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta	
	alla sede della società.	
	Dal momento dell'esercizio del diritto di recesso e sino al termine del relati-	
	vo procedimento le quote di partecipazione per le quali tale diritto è eserci-	
	tato non possono essere trasferite per atto inter vivos.	
	Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia	
. <u></u>	se, entro centoventi giorni dall'esercizio del recesso, la società revoca la de-	:
	libera che lo legittima o se è deliberato lo scioglimento della società.	
	L'Organo Amministrativo, nei centoventi giorni successivi al ricevimento	
	della richiesta da parte del socio, deve determinare il valore della quota di	
	partecipazione per la quale è stata manifestata la volontà di esercitare il di-	
	ritto di recesso, nonché redigere apposita relazione che esplichi i criteri di	
	valutazione adottati da inviare al socio e depositare presso la sede sociale.	
	Ciascun socio ha diritto di prender visione della relazione e di ottenerne co-	
	pia a proprie spese. Decorsi quindici giorni dal deposito presso la sede so-	
	ciale, senza che alcun socio abbia proposto contestazione per iscritto, il va-	
	lore di liquidazione si intenderà tacitamente approvato.	
·— -	Salvo diversa decisione dei soci restanti, il socio che ha esercitato il diritto	
	di recesso non può, per il periodo di cinque anni dallo scioglimento del rap-	
	porto sociale, assumere la qualità di socio illimitatamente responsabile in	
	società concorrenti, né esercitare un'attività concorrente per conto proprio di	
	47	

zione – Corso Duca degli Abruzzi 15 – 10129 – Torino - C.F.08494050019	42
	·
terzi, né essere amministratore o direttore generale in società concorrenti.	
CLAUSOLA ARBITRALE	
ART. 24) Qualunque controversia sorga nella interpretazione e nell'ese-	·
cuzione del presente statuto sociale - ad eccezione delle vertenze per le qua-	
li la legge prevede l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero - sarà	
sottoposta ad arbitrato rituale, secondo la procedura ordinaria o di arbitrato	
rapido a seconda del valore, in conformità al Regolamento della Camera	
Arbitrale del Piemonte, che le parti dichiarano di conoscere ed accettare in-	
teramente.	
In caso di arbitrato ordinario, ai sensi del D.Lgs. 17 gennaio 2003 n. 5 ed in	
deroga al Regolamento, l'arbitro/gli arbitri saranno nominati dalla Camera	·
Arbitrale del Piemonte.	
In ogni caso, l'arbitro/il collegio deciderà secondo diritto.	
Tuttavia, prima di iniziare qualsiasi procedimento arbitrale, le parti si impe-	
gnano a sottoporre la controversia a Conciliazione, in conformità al Regola-	
mento della Camera Arbitrale del Piemonte, qui richiamato integralmente.	
Sono soggette alla disciplina di cui al presente articolo anche le contro-	
versie promosse da amministratori, liquidatori, sindaci e revisori, ovvero	
quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibi-	
li relativi al rapporto sociale.	
Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del D.Lgs. 17 gennaio	
2003 n. 5 e successive modificazioni e integrazioni.	
NORMA FINALE	
ART. 25) Per quanto non espressamente contenuto nel presente Statuto, si	
fa riferimento alle disposizioni contenute nel Codice Civile ed alle leggi	
18	
	terzi, né essere amministratore o direttore generale in società concorrenti. CLAUSOLA ARBITRALE ART. 24) Qualunque controversia sorga nella interpretazione e nell'esecuzione del presente statuto sociale - ad eccezione delle vertenze per le quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero - sarà sottoposta ad arbitrato rituale, secondo la procedura ordinaria o di arbitrato rapido a seconda del valore, in conformità al Regolamento della Camera Arbitrale del Piemonte, che le parti dichiarano di conoscere ed accettare interamente. In caso di arbitrato ordinario, ai sensi del D.Lgs. 17 gennaio 2003 n. 5 ed in deroga al Regolamento, l'arbitro/gli arbitri saranno nominati dalla Camera Arbitrale del Piemonte. In ogni caso, l'arbitro/il collegio deciderà secondo diritto. Tuttavia, prima di iniziare qualsiasi procedimento arbitrale, le parti si impegnano a sottoporre la controversia a Conciliazione, in conformità al Regolamento della Camera Arbitrale del Piemonte, qui richiamato integralmente. Sono soggette alla disciplina di cui al presente articolo anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori, sindaci e revisori, ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale. Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del D.Lgs. 17 gennaio 2003 n. 5 e successive modificazioni e integrazioni. NORMA FINALE ART. 25) Per quanto non espressamente contenuto nel presente Statuto, si fa riferimento alle disposizioni contenute nel Codice Civile ed alle leggi

speciali in materia. VISTO PER ALLEGATO IN ORIGINALE FIRMATI: FRANCO NADA NICOLA ANDRISANI SANDRA BELIGNI NOTAJO	Lumiq S.r.L. in liquidazione Libro Assemblee	Corso Duca deglí Abruzzi 15 – 10129 – Torino	o - C.F.08494050019	43
VISTO PER ALLEGATO				
IN ORIGINALE FIRMATI: FRANCO NADA NICOLA ANDRISANI				
FRANCO NADA				
NICOLA ANDRISANI				
	SANDKA BEL	GNI NOTAIO		and the same of th
				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
		,		
				1
		-/		
		/		}
				,